

STATUTO

**L'AQUILONE S.A.S. IMPRESA
SOCIALE DI RICCIU MAURO &
C**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA DEI LECCI 5

Numero REA: SS - 102656

Codice fiscale: 01563050903

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto raccolta n. 836

PATTI SOCIALI

Articolo 1

E' costituita tra i signori Mauro Ricciu e Salvatorica Pidinchedda una società in accomandita semplice, che agisce sotto la ragione sociale "L'AQUILONE S.A.S. IMPRESA SOCIALE DI RICCIU MAURO & C".

La società assume la qualifica di "impresa sociale", come definita e disciplinata dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155.

Articolo 2

La società ha sede legale ed amministrativa in Olbia, via dei Lecci n. 5.

Potranno essere istituite filiali, succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

La società produce in via esclusiva servizi di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 155/2006 e precisamente ha per oggetto:

- attività educative dell'infanzia e didattiche di ogni genere, comprese le scuole materne, baby parking e simili.

La società potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e

quale terza datrice di ipoteca. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5

Il capitale sociale viene fissato in euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero), sottoscritto, assunto e versato dai soci come segue:

- Mauro Ricciu, una quota del valore nominale di euro 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta virgola zero zero), socio accomandatario;
- Salvatorica Pidinchedda, una quota del valore nominale di euro 19.760,00 (diciannovemila settecentosessanta virgola zero zero), socio accomandante.

Articolo 6

La gestione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria, la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al socio accomandatario Mauro Ricciu.

I soci accomandatari e, in generale, le cariche sociali, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;

- accertata esperienza nell'attività svolta dalla società;

- mancanza di esercizio, sia personalmente che come amministratore di società terze, di altre attività in conflitto di interessi con la società.

Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Il socio accomandante può prestare la propria opera a favore della società sotto la direzione degli amministratori e compiere atti di ispezione e sorveglianza.

Articolo 7

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il socio accomandario dovrà redigere la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, da comunicarsi agli altri soci entro lo stesso termine.

Il bilancio sociale di esercizio deve essere depositato presso il Registro Imprese in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 155/2006.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 155/2006 in caso di superamento di due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435 bis cod. civ. ridotti della metà i soci devono nominare un sindaco che vigili sull'osservanza della legge e dei patti so-

ciali e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile e' esercitato da uno o piu' revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci.

Articolo 9

La società non ha scopo di lucro ed è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori dell'impresa, secondo quanto prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 155/2006.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività sociale e all'incremento del patrimonio

sociale.

Articolo 10

L'ammissione di nuovi soci e qualsiasi modifica del presente atto dovranno essere approvate da tutti i soci, fermo il disposto dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 155/2006.

L'ammissione di nuovi soci deve rispettare il principio di non discriminazione.

Articolo 11

In caso di morte del socio accomandatario, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Tuttavia è trasmissibile per causa di morte la quota di partecipazione del socio accomandante.

Articolo 12

E' ammesso il recesso da parte dei soci, secondo quanto disposto dalla legge.

Articolo 13

I soci devono predisporre un regolamento aziendale che preveda forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 155/2006.

Articolo 14

Sono considerate cause di scioglimento della società quelle previste dall'articolo 2323 del codice civile.

La decisione di esclusione del socio nei casi previsti dalla

legge deve essere deliberata all'unanimità dai soci non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, fermo il disposto dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 155/2006 e nel rispetto del principio di non discriminazione.

Articolo 15

Verificandosi, per qualunque motivo, lo scioglimento della società, i soci determineranno a maggioranza le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori.

In caso di cessazione dell'impresa sociale il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Onlus, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici che perseguano scopi analoghi o affini a quelli della società.

Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili dovesse insorgere tra i soci o fra i soci e la società circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto verrà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Sassari.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del Pubblico Ministero.

In relazione alla restante disciplina relativa all'arbitrato si rinvia a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 16

Per quanto qui non contemplato, le parti fanno riferimento al

codice civile nei limiti di compatibilità con quanto previsto
dal D.Lgs. n. 155/2006.

Firmato: Ricciu Mauro - Pidinchedda Salvatorica -
MICHAEL PERRECA NOTAIO.

Io sottoscritto dottor Michael Perreca notaio in Cagliari, certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del quinto comma dell'art.23 del D. lgs. 07.03.2005 n.82.

Imposta di bollo assolta in origine, autorizzata con provvedimento del 22.02.2007

mediante M.U.I.